**Cass. III Pen., n. 17289 del 18/04/2014 – Pres. Fiale – Est. Aceto – Ric. T.R.**

**RIFIUTI –** Quando si può configurare una discarica?

*Si configura quale discarica qualunque area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo (art. 2, lett. g, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36). Si tratta di definizione che, da un lato, come anche in dottrina non si è mancato di evidenziare, espunge definitivamente, dall'area del penalmente rilevante, e comunque non la individua come requisito essenziale, la necessaria predisposizione di uomini e/o mezzi per la realizzazione e/o la gestione della discarica, dall'altro, valorizza piuttosto la destinazione dell'area a luogo di smaltimento permanente dei rifiuti, a prescindere dall'effettivo degrado che ne può derivarne (e che, in ipotesi, potrebbe essere anche del tutto assente ove la discarica sia realizzata e gestita secondo la migliore tecnica possibile).*

**Ritenuto in fatto**

l. Con ordinanza del 29 aprile 2013 (dep. il 27 maggio 2013) il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva disposto, il 14 marzo 2013, il sequestro preventivo di un'area estesa circa mq. 150,00 nella disponibilità dell'odierno ricorrente.

Il decreto era stato emesso sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di gestione non autorizzata di discarica, di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (reato ritenuto dal tribunale astrattamente configurabile sulla scorta dei rilievi fotografici e della presenza di parti di infissi, serbatoi metallici, elettrodomestici, parti di autovetture e motocicli in totale stato di abbandono in vari siti dell'area oggetto di cautela reale), ed in considerazione del fatto che la libera disponibilità del bene da parte dell'indagato, ancorché di proprietà di terzi estranei al reato, potesse aggravarne le conseguenze.

2. Ricorre per Cassazione il T.R., articolando, per il tramite del difensore di fiducia, due motivi di doglianza.

2.1. Con un primo motivo, eccepisce violazione di legge in ordine alla propria legittimazione passiva - Vizio di motivazione - art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen..

Sostiene il ricorrente, citando anche giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 22236 del 22/04/2010, Failla), che, essendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non potrebbe essere adottato su bene (in questo caso un terreno) di proprietà di persona estranea al reato; occorre, in buona sostanza, che l'area sulla quale insiste la discarica abusiva sia di proprietà dell'autore del fatto.

2.2. Con il secondo motivo, il Torrieri eccepisce violazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in ordine alla sussistenza della discarica abusiva. Art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen..

Sostiene il ricorrente (citando a sostegno Sez. 3, n. 11258 deIl'11/02/2010, Chirizzi) che, in mancanza di prova specifica in ordine all'utilizzo del terreno per continui e sistematici scarichi di materiale, non è configurabile il reato di realizzazione di discarica abusiva. Ai fini della sussistenza del reato, aggiunge, è necessario che si accerti lo scarico sistematico di rifiuti di varia natura. Non essendovi prova alcuna sul punto (ed anzi, avendo il tribunale glissato su questo aspetto) l'ordinanza deve essere annullata.

**Considerato in diritto**

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi.

Va premesso, in fatto, che la sottrazione della disponibilità dell'area è stata disposta, ai sensi dell'art. 321, comma l°, cod. proc. pen., al fine di impedire l'aggravamento del reato o la protrazione delle sue conseguenze, non a fini di confisca. Non è dunque pertinente il richiamo alla astratta non confiscabilità del terreno perché di proprietà di terze persone asserita mente estranee al reato.

La specifica finalità preventiva del provvedimento di sequestro in questione ne giustifica l'estensione anche a beni di proprietà di terzi, essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che il bene sia pertinente al reato per il quale si procede e che la sua libera disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze o agevolare la commissione di altri reati (Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio; Sez. 4, n. 32964 del 01/07/2009, Duranti; Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando). E' proprio il ricorso al termine «disponibilità» (che rimanda a un rapporto con il bene che, pur esprimendosi in facoltà corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di un diritto reale o personale di godimento, non necessariamente deve essere ricondotto alla corrispondente situazione giuridica soggettiva attiva), in uno con la diversa modulazione dei presupposti legittimanti il ricorso alla misura cautelare reale in caso di astratta confiscabilità del bene (art. 321, comma 2°, cod. proc. pen.), che legittima l'estensione del provvedimento anche ai beni di proprietà di terzi estranei poiché, alla luce della finalità del sequestro, quel che conta è l'uso che del bene può esser fatto. Nel caso in esame, peraltro, il tribunale ha dato atto del fatto che, secondo deduzioni non contestate, l'area sequestrata era comunque nella disponibilità dell'indagato.

Totalmente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, ricordato anche dal ricorrente, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 256, comma 3, 3 aprile 2006, n. 152, sono necessari: 1) l'accumulo, più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; 2) la eterogeneità dell'ammasso dei materiali; 3) la definitività del loro abbandono; 4) il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, anche in difetto di una specifica organizzazione di persone e di mezzi (così, in motivazione, Sez. 3, n. 11258 deIl'11/02/2010, Chirizzi, con richiamo ad ulteriori precedenti conformi).

Non è, peraltro, inutile ricordare, in questa sede che, secondo la definizione legislativa adottata in attuazione della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, è discarica qualunque area adibita a smalti mento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo (art. 2, lett. g, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36).

Si tratta di definizione che, da un lato, come anche in dottrina non si è mancato di evidenziare, espunge definitivamente, dall'area del penalmente rilevante, e comunque non la individua come requisito essenziale, la necessaria predisposizione di uomini e/o mezzi per la realizzazione e/o la gestione della discarica, dall'altro, come evidenziato anche da questa Corte, valorizza piuttosto la destinazione dell'area a luogo di smaltimento permanente dei rifiuti (Sez. 3, n. 19339 deIl'11/03/2009), a prescindere dall'effettivo degrado che ne può derivarne (e che, in ipotesi, potrebbe essere anche del tutto assente ove la discarica sia realizzata e gestita secondo la migliore tecnica possibile).

Nel caso in esame il tribunale dà atto, secondo ricostruzione in fatto non contestata, che nell'area in sequestro giacevano, «in totale stato di abbandono” ed in vari siti, i rifiuti speciali sopra indicati (parti di infissi, serbatoi metallici, elettrodomestici, parti di autovetture e motocicli). Le condizioni di totale abbandono dei rifiuti, la loro eterogeneità, la dislocazione in zone diverse dell'area, costituiscono, nell'ambito della limitata cognizione del giudice del riesame, elementi di fatto dai quali poter ragionevolmente desumere la pregressa e non occasionale attività di accumulo dei rifiuti stessi, il tendenziale stato di degrado dell'area, ma, soprattutto, la destinazione di quest'ultima a luogo di smaltimento permanente di rifiuti.

Occorre peraltro evidenziare, essendo stato eccepito anche il vizio di motivazione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

Come già spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma l, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. l, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).

Motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. l, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. l, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. l, n. 43433 deIl'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione.

Alla luce di tale premessa, deve escludersi che l'ordinanza censurata, del cui contenuto s'è dato sopra sommariamente atto, sia priva di motivazione, o si articoli attraverso una motivazione che possa definirsi apparente.

Il che costituisce ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente Cc. Costo sento 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere per lo stesso delle spese del procedi-mento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativa mente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.

[omissis]